



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE "NORD MILANO" PER I MEDICI E I PROFESSIONISTI DELLA MEDICINA SPECIALISTICA CONVENZIONATA, A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DELL'AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE (AFT).

N.b. in grassetto le modifiche

Capo I

Competenze, forme e termini del procedimento disciplinare

Art. 1

Infrazioni che comportano la sanzione del rimprovero scritto

1. Il dirigente responsabile della struttura in cui lo specialista lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, o il dirigente che ne fa le veci, quando ha notizia di comportamenti punibili con la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, senza indugio e comunque non oltre **dieci (10)** giorni dalla notizia del comportamento perseguibile, **inoltra la segnalazione al Referente AFT che procederà alla** contestazione dell'addebito disciplinare per iscritto e convoca lo specialista per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci (10) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione. **In caso di vacanza dell'incarico di Referente AFT l'esercizio del potere disciplinare è attribuito al Dirigente responsabile di Servizio.**

2. Entro il termine prefissato, lo specialista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il dirigente responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta (60) giorni dalla contestazione di addebito. In caso di differimento superiore a dieci (10) giorni, del termine a difesa, per impedimento personale dello specialista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.

3. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, per l'Amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per lo specialista, dall'esercizio del diritto di difesa.

Art. 5

Titolare del potere disciplinare

Abrogato